

Regolamento del Corso di laurea triennale in Consulenza del lavoro (1)

– classe n. 2 delle Lauree in SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI

I - Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea in Consulenza del lavoro in base all'art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, dell'art. 12 del D.M. Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento didattico di Ateneo.
2. Il Corso di Laurea in Consulenza del lavoro rientra nella Classe delle Lauree n. 2 – Lauree in Scienze dei servizi giuridici, come definita dal D.M. Ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000.

Art. 2 – Obiettivi formativi

1. I laureati del Corso di laurea in Consulenza del lavoro devono conseguire i seguenti obiettivi formativi:
 - a) possedere una solida preparazione culturale e giuridica di base, la sicura conoscenza di particolari settori dell'ordinamento e la capacità di applicare la normativa ad essi pertinente;
 - b) saper utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali, nonché possedere adeguate competenze per la comunicazione e la gestione dell'informazione anche con strumenti e metodi informatici e telematici.
 - c) conseguire una buona conoscenza, in particolare, dei profili giuridici dell'organizzazione dell'impresa e dei rapporti di lavoro, tanto nel settore pubblico che in quello privato
 - d) acquisire competenze immediatamente utilizzabili in ambienti operativi e professionali, ferma restando la possibilità di proseguire e ampliare la formazione conseguita nel triennio con l'accesso a corsi di laurea specialistici relativi alla classe.

Art. 3 – Quadro generale delle attività formative

1. Il quadro generale delle attività formative risulta dalle tabelle di cui all'**allegato 1**, che indicano altresì il settore scientifico disciplinare cui si riferiscono i singoli insegnamenti, l'eventuale suddivisione in moduli degli stessi, nonché il numero di crediti formativi universitari (C.F.U.) riconosciuto per ciascuna attività didattica
2. L'**allegato 1** forma parte integrante del presente Regolamento
3. Per quanto riguarda le attività formative di cui alle lett. da a) a d) dell'art. 10, comma 1, del D.M. 3 novembre 1999 n. 509, il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari al 70 per cento circa dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori o maggiori per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o teorico.
4. La programmazione dell'attività didattica è approvata annualmente dal Consiglio di Facoltà.
5. Il Consiglio di Facoltà può verificare altresì la congruenza dell'estensione del programma rispetto al numero di crediti formativi assegnati a ciascuna attività formativa

Art. 4 - Obsolescenza dei crediti formativi

1. I crediti formativi non sono più utilizzabili se acquisiti da più di quindici anni solari, salvo che su richiesta dell'interessato il Consiglio di Facoltà, sentito il Comitato per la didattica di cui all'art. 23 dello Statuto, non deliberi diversamente.
2. I crediti formativi si considerano acquisiti alla data del superamento della verifica del profitto ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento, o, in caso di riconoscimento ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, alla data della relativa delibera del Consiglio di Facoltà

Art. 5 – Curriculum

1. Il corso di laurea si articola in un unico *curriculum*.
2. Il completamento del *curriculum* comporta il conseguimento della laurea in Consulenza del lavoro.
3. Il piano di studio, di cui ai commi precedenti, viene stabilito ogni anno accademico in base alla

programmazione di cui al punto 4 dell'art. 3, con le eventuali modificazioni di carattere programmatico renesi necessarie.

II – Ammissione al Corso di Laurea, svolgimento dell'attività didattica, verifica del profitto

Art. 6 – Ammissione al Corso di Laurea

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Consulenza del lavoro devono essere in possesso di un diploma di Scuola media superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. Per accedere al corso di laurea sono richieste: ottima conoscenza e padronanza della lingua italiana, scritta e orale; conoscenze storico-politiche; buona cultura generale. Sono considerate utili anche la conoscenza di una o più lingue straniere, le abilità informatiche, la conoscenza di elementi di economia o di economia e diritto, le conoscenze ragionieristiche e contabili.
3. Il possesso del diploma di cui al primo comma è titolo sufficiente per l'ammissione al Corso di Laurea.
4. Il Consiglio di Facoltà può tuttavia determinare eventuali procedure per verificare l'effettiva sussistenza delle conoscenze richieste dal secondo comma per l'immatricolazione. In tale ipotesi disciplina contestualmente le modalità di assolvimento di eventuali obblighi formativi aggiuntivi, da svolgere nel primo anno di corso, per consentire il pieno recupero dello studente iscritto.
5. Il Consiglio di Facoltà può promuovere idonee iniziative di formazione nelle Scuole di secondo grado e attività di precorsi prima dell'inizio ufficiale dell'anno accademico.

Art. 7 – Crediti formativi conseguiti in altri Corsi di studio

1. Gli studenti che chiedono l'iscrizione provenendo da un altro Corso di Studio, di questa o di altra Università italiana o straniera, possono ottenere il riconoscimento in termini di crediti formativi universitari delle attività formative già svolte in quanto coerenti con gli obiettivi formativi e con l'ordinamento didattico del Corso di Laurea.
2. Il riconoscimento di cui al comma precedente è disposto con deliberazione del Consiglio di Facoltà, sulla base dell'analisi dei contenuti delle attività formative alle quali si riferiscono e della loro congruità con i contenuti delle attività formative previste dall'ordinamento didattico vigente.
3. L'analisi della congruità di cui al comma precedente è effettuata da una Commissione nominata dal Consiglio di Facoltà e composta da due docenti e uno studente scelti tra i componenti del Consiglio stesso. La Commissione delibera sentiti i docenti dell'attività formativa corrispondente a quella svolta in altra sede.
4. La possibilità per lo studente iscritto al Corso di Laurea in Consulenza del lavoro di svolgere parte degli studi presso Università straniera è subordinata alla preventiva autorizzazione di un docente all'uopo delegato dal Consiglio di Facoltà che, sentiti i docenti degli insegnamenti corrispondenti a quelli che si vogliono svolgere all'estero, indica il numero e la tipologia dei corsi da seguire all'estero.
5. Il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero ai sensi del comma precedente, compresa la determinazione dei crediti da assegnare ad esse e la conversione dei voti, sono deliberati dal Consiglio di Facoltà su proposta del docente delegato.
6. I precedenti commi si applicano anche agli studenti che chiedono l'iscrizione avendo conseguito una laurea o un diploma universitario presso Università italiane o un titolo equivalente presso Università straniere.

Art. 8 - Piani di Studio

1. Lo studente che segue l'ordinamento didattico previsto dal presente regolamento è tenuto a presentare il Piano di Studio all'atto dell'iscrizione al primo anno del Corso. Eventuali modifiche relative alle attività formative a scelta dello studente possono avvenire all'atto dell'iscrizione ai successivi anni accademici.
2. L'inserimento come attività a scelta dello studente di attività diverse dagli insegnamenti indicati dalla Facoltà ogni anno accademico nell'ambito della programmazione di cui al punto 4 dell'art. 3, deve essere sottoposto al Consiglio di Facoltà, che determinerà il numero dei crediti formativi da assegnare, con l'applicazione dei criteri e delle procedure dell'art. 7 del presente Regolamento in quanto compatibili.
3. Non sono ammessi Piani di studio liberi.

Art. 9 – Semestri

1. Il calendario degli insegnamenti impartiti nel Corso di Laurea in Consulenza del lavoro è articolato in due semestri
2. Le date di inizio e fine dei semestri sono decise annualmente dal Consiglio di Facoltà.
3. Nell'organizzazione dell'attività didattica, il Consiglio di Facoltà stabilisce una ripartizione bilanciata degli Insegnamenti tra il primo e il secondo semestre.

Art. 10 - Propedeuticità

1. Le propedeuticità tra gli insegnamenti sono quelle indicate nell'**allegato 2**, che forma parte integrante del presente Regolamento.

Art. 11 – Svolgimento degli insegnamenti

1. Gli insegnamenti di 12 crediti formativi universitari consistono in 90 ore di attività didattica; gli insegnamenti di 9 crediti formativi consistono in 67 ore di attività didattica; gli insegnamenti di 6 crediti formativi consistono in 45 ore di attività didattica
2. Ogni insegnamento si ripartisce in ore di lezione ed ore di esercitazioni, seminari o conferenze, nella misura rispettivamente di due terzi ed un terzo del numero delle ore previsto in dipendenza dei crediti formativi assegnati.
3. Le modalità di svolgimento dell'insegnamento della lingua inglese, delle altre lingue straniere e delle discipline informatiche sono decise dal Consiglio di Facoltà, sentito il Comitato per la didattica di cui all'art. 23 dello Statuto. La decisione è riportata in allegato al presente regolamento e ne forma parte integrante.
4. La frequenza degli studenti ai corsi di studio, pur NON obbligatoria, è vivamente consigliata. **(2)**

Art. 12 – Attività di tirocinio

1. L'attività di tirocinio si svolge in base a convenzioni stipulate tra il Consiglio di Facoltà e gli enti promotori, le quali determinano anche il numero di posti disponibili.
2. Il periodo di tirocinio può variare da tre a sei mesi.
3. Qualora le richieste di tirocinio superino i posti disponibili, gli studenti ammessi all'attività formativa sono individuati, in base al merito, da una Commissione nominata dal Consiglio di Facoltà e composta da due docenti e uno studente scelti tra i componenti del Consiglio stesso.
4. Le modalità di svolgimento dell'attività di tirocinio nonché i criteri per l'assegnazione dei CFU previsti dall'ordinamento didattico sono disciplinati nell'**allegato 3**.
5. In alternativa all'attività di tirocinio, i CFU previsti a tale titolo dall'ordinamento didattico possono essere conseguiti attraverso la partecipazione ad attività formative di natura pratica approvate dalla Facoltà alle condizioni stabilite nell'**allegato 3**. **(3)**

Art. 13 - Verifica del profitto

1. Per ciascuna attività formativa contenuta nell'Allegato 1 del presente regolamento è previsto un accertamento finale. Con il superamento dell'accertamento finale lo studente consegue i crediti formativi universitari attribuiti alla attività formativa.
2. Gli accertamenti finali consistono in un esame. L'esame può essere orale o scritto e orale.
3. Gli studenti hanno diritto a partecipare a tutti gli appelli di un medesimo esame, anche se consecutivi.
4. L'esame deve essere valutato da una commissione composta da almeno due membri.
5. Il voto negli esami è espresso in trentesimi. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi.
6. In deroga al primo comma, i criteri e le modalità per la valutazione dei tirocini, delle conoscenze delle lingue straniere e delle abilità informatiche sono decisi dal Consiglio di Facoltà, sentito il Comitato per la didattica di cui all'art. 23 dello Statuto.

Art. 14 - Prova finale

1. Per sostenere la prova finale lo studente dovrà aver conseguito tutti gli altri crediti formativi universitari.
2. La prova finale consiste nella presentazione e discussione pubblica di un elaborato scritto di dimensioni contenute che abbia riguardo:
 - a) all'approfondimento di un tema rientrante in una o più materie studiate;

- b) alla descrizione delle esperienze operative acquisite nel corso di attività di tirocinio.
3. La discussione dell'elaborato scritto di cui al comma precedente avviene davanti a una Commissione d'esame nominata dal Preside della Facoltà e composta da almeno 5 componenti.
 4. La valutazione della prova finale avviene in conformità con quanto disposto dall'art. 26 del Regolamento di Ateneo (iii). Il Consiglio di Facoltà può dettare ulteriori criteri di valutazione.
 5. Il punteggio minimo per conseguire la laurea è di sessantasei centodecimi.
 6. Il Consiglio di Facoltà detta, con apposito regolamento, la disciplina degli esami di laurea.

Art. 15 - Valutazione dell'attività didattica

1. Il Consiglio di Facoltà, sentito il parere del Comitato per la didattica di cui all'art. 23 dello Statuto, procede alla valutazione annuale dell'attività didattica, al fine di evidenziare eventuali inadeguatezze che rendano difficile o compromettano l'efficacia della stessa e di individuare i possibili rimedi.

III - Disposizioni transitorie e finali

**Art. 16 - Iscrizione al Corso di laurea di studenti iscritti ai
Corsi di Laurea quadriennali inquadrati nel precedente ordinamento**

1. In deroga all'art. 7 del presente Regolamento, gli studenti già immatricolati entro l'anno accademico 2000-2001 al Corso di Laurea in Scienze dell'amministrazione e al Corso di laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Trieste possono chiedere l'iscrizione al Corso di Laurea in Consulenza del lavoro, con l'applicazione dei criteri di riconoscimento dei crediti formativi universitari indicati nell'**allegato 4**, che forma parte integrante del presente Regolamento, ferma la necessità di integrare il curriculum tramite gli insegnamenti obbligatori ivi previsti.

-
- (1) Regolamento approvato dal Consiglio di Facoltà nella riunione del 12.9.2001, Verbale n. 10, allegato B. Emendato dal Consiglio di Facoltà nella riunione del 18.5.2005, Verbale n. 7, allegato 3.
 - (2) Comma modificato con delibera del CdF del 9/10/2002, Verbale n. 13, punto 4 - *ex comma 4: Lo studente non ha obbligo di frequenza*
 - (3) Comma aggiunto con delibera del Cdf dd. 12/02/2003, Verbale n. 4, punto 3.